

sowie die von ihm unterzeichneten Erklärungen und Rechtsschriften, als von den SBB selbst ausgehend anzuerkennen und also insbesondere auf die von ihm namens der SBB ergriffenen Appellation einzutreten hat.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Beschwerde wird als im Sinne der Erwägungen begründet erklärt.

**20. Sentenza 14 marzo 1917 della II<sup>a</sup> sezione civile  
nella causa Lampugnani, attore  
contro Municipio di Lugano, convenuto.**

Una contestazione concernente l'organizzazione di una fondazione di cui agli Art. 80 e seg. CCS non è una causa di diritto civile a mente dell'art. 56 OGF: la decisione cantonale che la riguarda non è dunque suscettibile di appellazione al Tribunale federale giusta gli art. 56 e seg. OGF.

A. — Con testamento pubblicato il 18 febbraio 1893 Antonio Caccia di Morcote legava alla città di Lugano la villa detta la Malpensata col fondo annesso, tutte le masserizie, quadri ecc., coll'onere di istituirci un museo pubblico di belle arti e di nominare a primo suo direttore l'esecutore testamentario sig. Dr Virgilio Lampugnani in Sorengo. Il museo fu eretto nel 1904 in ente giuridico autonomo sotto la forma di una fondazione, di cui l'amministrazione venne devoluta alla Municipalità di Lugano coll'obbligo di darne scarico annualmente al Consiglio comunale: ad una commissione speciale ne fu affidata la direzione e il sig. Lampugnani nominato a direttore a vita.

Entrato in vigore il nuovo CCS e poscia che la legge ticinese di attuazione di detto codice ebbe istituite le Municipalità ad autorità inferiori di vigilanza sulle fondazioni destinate ai comuni, il sig. Lampugnani, agendo quale esecutore del testamento Caccia e direttore del

museo, presentava il 30 giugno 1914 alla Municipalità risp. al Consiglio comunale di Lugano un memoriale col quale esso domandava anzitutto che l'amministrazione della fondazione fosse tolta alla Municipalità e devoluta ad una commissione speciale, non potendo un'autorità di vigilanza (municipalità) essere in pari tempo organo amministrativo: esso chiedeva, in secondo luogo, che fossero sospese nei loro effetti fino a decisione della vertenza certe deliberazioni dell'amministrazione relative al trasloco del museo ed alla vendita della proprietà della Malpensata e, finalmente, che la Municipalità di Lugano provvedesse ad iscrivere la fondazione nel registro di commercio svizzero.

B. — Con risoluzione del 28 dicembre 1914 il Consiglio comunale di Lugano respinse il ricorso. Lo accolse invece il Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza sulle fondazioni (art. 16 legge di attuazione del CCS), il quale, con risoluzione del 14 maggio 1915, privava la Municipalità dell'amministrazione della fondazione, le faceva obbligo quale autorità inferiore di vigilanza di provvederla di « sufficienti » organi amministrativi, sospendeva l'esecuzione delle decisioni concernenti il trasloco del museo ecc. e dava alla amministrazione istituenda la facoltà di procedere all'iscrizione della fondazione nel registro di commercio. Contro questa decisione la Municipalità di Lugano ricorreva alla Commissione dell'Amministrativo, la quale il 17 ottobre 1916 pronunciava:

1° La Commissione si dichiara competente, essendo la vertenza di carattere amministrativo.

2° La risoluzione governativa è annullata in tutti i suoi dispositivi, tranne quello concernente l'iscrizione della fondazione nel registro di commercio.

Sull'eccezione di incompetenza proposta dal sig. Lampugnani la Commissione osserva che se nella sua forma esteriore il decreto del Consiglio di Stato appare come una risoluzione in tema di vigilanza sulle fondazioni, nella

sua portata intrinseca e nelle sue conseguenze esso concerne piuttosto una questione di diritto amministrativo. Nel merito opina non esistere motivi di diritto dai quali risulti l'inconciliabilità della qualità di amministratrice, la quale compete alla municipalità in base a diritti regolarmente e legittimamente acquisiti, con quella di autorità di vigilanza conferitale dal nuovo codice. Essere praticamente preferibile l'amministrazione della municipalità, controllata dal consiglio comunale e vigilata dal Consiglio di Stato, a quella di una commissione ad hoc propugnata dal direttore sig. Lampugnani.

C. — Contro questa decisione è diretta la presente appellazione interposta dal sig. Lampugnani nei termini e nei modi di legge. L'appellante fa capo, in ordine, agli art. 56-57 e 58 e seg. OGF e, nel merito, agli art. 83-84 CCS, 12, 14, 15 e 16 legge di att. nonché alla legge 21 maggio 1906 sulla commissione dell'amministrativo. L'appellante conchiude domandando la riforma della querelata decisione nel senso che :

1° in ordine, la commissione dell'amministrativo venga dichiarata incompetente ;

2° nel merito, la risoluzione governativa del 14 maggio 1915 venga confermata in tutti i suoi dispositivi ; —

#### Considerando in diritto :

L'organizzazione della fondazione Caccia è sorta sotto l'impero dell'antico diritto e cioè del cessato codice civile ticinese. Chiedesi quindi anzitutto se la domanda dell'appellante tendente alla riforma di detta organizzazione nel senso di affidarne l'amministrazione ad organo diverso di quello istituito sotto l'antico regime, sia retta dall'antico diritto o dal nuovo : questione assai dubbia, poichè a mente dell'art. 7 tit. fin. CCS solo « i diritti » inerenti alle personalità giuridiche già esistenti (l'étendue » de la personnalité, der Inhalt der Persönlichkeit) » sono determinati dal nuovo codice e poichè non è affatto ovvio, che l'organizzazione di una fondazione abbia

tratto ai « diritti inerenti alla sua personalità giuridica » nel senso di quel disposto. Ma anche a prescindere da questa questione il Tribunale federale deve dichiararsi incompetente. L'appellante infatti ha adita l'autorità di vigilanza in materia di fondazioni e l'ha richiesta di dare alla fondazione Caccia una nuova organizzazione, quella esistente essendo illegale o piuttosto « insufficiente » a mente dell'art. 83 al. 2 CCS :al Tribunale federale come Corte suprema di diritto civile esso domanda anzitutto che pronunci l'incompetenza della Commissione dell'Amministrativo poichè la vertenza era da decidersi in ultima sede dal Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza in tema di fondazioni. Ma tutto ciò che ha tratto alla vigilanza di una fondazione cade nell'ambito, non del contenzioso amministrativo, sibbene dell'amministrativo semplice o, semplicemente, dell'amministrazione. La questione di sapere se la Commissione dell'amministrativo fosse giurisdizione competente non fu e non poteva quindi venir decisa da essa come organo giudiziario, ma come istanza puramente amministrativa. Il CCS (art. 84), che sottopone tutte le fondazioni alla vigilanza di enti pubblici ne afferma e accentua l'elemento di diritto pubblico, il quale è prevalente nelle fondazioni che, come la fondazione Caccia, sono destinate al bene od all'utile del pubblico o della comunità. Ne consegue che una contestazione concernente la loro organizzazione non è una causa di *diritto civile* nel senso dell'art. 56 OGF ; —

il Tribunale federale  
pronuncia :

Non si entra nel merito dell'appellazione.